

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO  
STATALE

“GIOVANNI VERGA”

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado  
Secondaria di II grado Istituto Tecnico indirizzo  
turismo, indirizzo AFM, Servizi per l'agricoltura e lo  
sviluppo rurale

Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)



a. s. 2021/2022

circolare n. 24

IST. OMNICOM.-"G. VERGA"-VIZZINI  
Prot. 0005127 del 07/10/2021  
1-1-1 (Uscita)

A tutto il personale scolastico  
Alle famiglie degli alunni e degli studenti  
Agli alunni e studenti  
Ai Referenti COVID  
Alla RLS  
Al D.S.G.A.

**Oggetto:** indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole fornite dal commissario ad acta per l'emergenza COVID

Con la presente, mettiamo al corrente tutto il personale scolastico, le famiglie degli alunni e degli studenti, e per loro tramite gli stessi alunni e studenti, delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole forniteci dal commissario ad acta per l'emergenza COVID con nota prot. n. 325012/2021.

**Gestione dei casi sospetti o accertati di Covid-19 nelle scuole:**

- qualora si riscontrasse un **caso sospetto con sintomatologia a scuola** compatibile con Covid19, questi verrebbe posto in isolamento nelle aule COVID individuate all'interno di ogni plesso. Se il soggetto fosse un minore, verrà assicurata la costante presenza di un membro del personale scolastico e si provvederà ad informarne contestualmente la famiglia. Il soggetto dovrà sempre indossare la mascherina e guanti e si provvederà a rilevare la eventuale presenza di febbre. Il referente COVID provvederà a contattare l'ASP che si occuperà di tutta la fase medico-sanitaria per la quale questa Istituzione Scolastica è assolutamente non competente. **Per il rientro in comunità dei soggetti positivi** bisognerà attendere la guarigione clinica, l'effettuazione di 1 tampone con esito negativo, il provvedimento di guarigione, emesso dall'ufficio competente e certificato medico del proprio MMG/PLS.
- qualora i genitori riscontrino un possibile **caso sospetto con sintomatologia a casa:**
  - **il soggetto resta a casa.**
  - contatta il PLS/MMG, che esegue il triage telefonico. Sarà lo stesso MMG/PLS a contattare l'USCA di pertinenza territoriale per l'eventuale esecuzione del test diagnostico. Fino ad esito del test non sono previste interruzioni delle attività didattiche.
  - accertata la positività del test, l'ufficio competente tratterà i contatti stretti del soggetto positivo, sulla base, anche, degli elenchi dei contatti del soggetto ricevuti dal referente scolastico Covid;
  - per il rientro in comunità dei soggetti positivi bisognerà attendere la guarigione clinica, l'effettuazione di 1 tampone con esito negativo, il provvedimento di guarigione, emesso dall'ufficio competente e il certificato medico del PLS/MMG;

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO  
STATALE

“GIOVANNI VERGA”



Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado  
Secondaria di II grado Istituto Tecnico indirizzo  
turismo, indirizzo AFM, Servizi per l'agricoltura e lo  
sviluppo rurale



Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)

- Se l'esito del tampone è negativo, l'alunno o l'operatore scolastico potrà rientrare a scuola
- E' fondamentale, in questa fase, **la fattiva, preziosa, attenta collaborazione delle famiglie** che sono chiamate a prestare attenzione a eventuali sintomi riconducibili al COVID come, a titolo meramente di esempio e non esaustivi, presenza di muco, starnuti frequenti, tosse non occasionale e aumento della temperatura. In caso di sintomi sospetti, non volendo tale comunicazione fornire alcun suggerimento di natura medica che non è di competenza delle istituzioni scolastiche, è necessario, dunque, essere prudenti e contattare il proprio pediatra o medico di libera scelta. Pur valendo tale indicazione per tutti i gradi di istruzione, una attenzione, se possibile, ancora maggiore, va prestata da parte delle **famiglie i cui figli frequentano la Scuola dell'Infanzia** in considerazione del fatto che questi, come previsto dal protocollo sanitario, non indossano mascherine e per i quali non è previsto il distanziamento sociale.

A titolo puramente informativo, considerato che la **definizione di contatti stretti e la loro gestione** è esclusivamente a carico dell'ASP non avendo questa Istituzione Scolastica alcuna competenza in materia medico-sanitaria, si forniscono estratti della suddetta nota del commissario ad acta in merito alla definizione e gestione dei cosiddetti contatti stretti:

*“Sono considerati contatti stretti di caso accertato gli studenti dell'intera classe presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell'alunno.*

*Il personale docente e non docente **che ha scrupolosamente mantenuto le norme di protezione e distanziamento, non andrà posto in quarantena, ma in autovalutazione. Lo stesso dicasi per altri contatti a basso rischio.***

*Gli stessi eseguiranno screening con tampone antigenico, presso i distretti di appartenenza, a distanza di una settimana dal presunto contatto, previa telefonata ai riferimenti del distretto stesso.*

*Il provvedimento di isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto da questo ufficio, previa valutazione dell'effettiva durata e della tipologia di esposizione da parte dei soggetti a contatto con il caso accertato.*

*L'isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti ha una durata di **10 giorni per i soggetti non vaccinati e 7 giorni per i soggetti vaccinati**, e pertanto il test diagnostico sarà effettuato in prossimità della fine della quarantena. Inoltre se il soggetto è asintomatico si può rientrare anche dopo 14 giorni di quarantena senza eseguire alcun test **con certificazione del PLS/MMG.***

*In caso di esito negativo del tampone, effettuato dopo il periodo di quarantena, il soggetto può rientrare a scuola;*

[...]

*Se un alunno od Operatore scolastico fosse **convivente di un caso**, esso, su valutazione di codesti uffici, sarà considerato contatto stretto e quindi posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni da parte di quest in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.*

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO  
STATALE

“GIOVANNI VERGA”



Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado  
Secondaria di II grado Istituto Tecnico indirizzo  
turismo, indirizzo AFM, Servizi per l'agricoltura e lo  
sviluppo rurale



Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)

Infine, oltre a quanto già indicato nella circolare n. 19 che fa riferimento al Decreto Interassessoriale n. 1019/2020 riguardante la riammissione in classe degli alunni dopo un periodo di assenza continuativa, si sintetizza quanto aggiunto sull'argomento dal commissario ad acta. La nota distingue due tipologie di assenza e nello specifico:

- Per **sintomatologia NON riconducibile a COVID**, o patologie diverse dal COVID, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola e dunque esente da malattie infettive e diffuse.
- Per **sintomatologia riconducibile al COVID**, il PLS/MMG valuta se richiedere l'esecuzione del tampone naso-faringeo. Per cui, in caso di negatività del tampone, l'alunno rientrerà a scuola, una volta terminati i sintomi, mentre, in caso di esito positivo del tampone, l'alunno rimarrà a casa fino alla guarigione clinica e l'effettuazione di 1 tampone negativo. Il rientro a scuola avverrà pertanto con certificato di avvenuta guarigione oppure dopo aver eseguito 21 giorni di quarantena **esibendo comunque un provvedimento di fine isolamento**.

A conclusione di quanto sin qui riportato, ricordo che **l'uso della mascherina è obbligatorio** per tutto il personale scolastico, docenti, ATA, ITP e assistenti tecnici oltre che per gli alunni dai 6 anni in su fatta eccezione per specifici soggetti recanti idonea esenzione medica come indicato nella normativa di riferimento.

**E' fatto obbligo ai docenti** di vigilare costantemente e tempestivamente sul **corretto utilizzo delle mascherine** ed eventuali altri DPI e che la violazione degli obblighi di vigilanza, innesca le responsabilità facenti capo alla culpa in vigilando di cui all'art. 2048 del codice civile a cui si affiancano le responsabilità scaturenti dall'art. 591 del codice penale per gli alunni minori di 14 anni. Come già specificato nella circolare n. 15, tale responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età degli alunni. I docenti e il personale ATA, ognuno secondo le proprie competenze, devono, altresì, vigilare sul rispetto del protocollo di ingresso ed uscita degli alunni secondo le informazioni fornite in Collegio dei Docenti e riportate nella circolare n. 13.

Con successiva trasmissione, i referenti COVID riceveranno l'intera nota del commissario ad acta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Salvatore Picone)\*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.